

**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**


DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 832 DEL 07/12/2016

Oggetto: Vertenza: Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere c/ IACP di Caserta. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Terza Sezione Civile - Procedimento nr. 9942/2014 R.G. - ordinanza del 27 giugno 2016.  
Ratifica e conferma incarico Consulente Contabile - dott. De Stefano Stefano -.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Premesso:**

- che, con la sentenza nr. 1626/2009 dell'8 luglio 2009, provvisoriamente esecutiva, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - II Sezione Civile Stralcio - ha definito, al culmine del giudizio rubricato con il **nr. 3749/1982 R.G.**, reciproche domande proposte dalla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere e dall'IACP di Caserta, concernenti l'esecuzione del contratto di riscossione dei canoni di locazione per il **quinquennio 1978/1982**;
- che la sentenza *de qua* ha accolto la domanda della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere, condannando l'IACP di Caserta a pagare in favore di costei la somma di €. 126.795,27, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal 1° gennaio 1983 fino al soddisfo; nel contempo ha accolto la domanda riconvenzionale dell'IACP di Caserta condannando la Banca di Sconto e Conti Correnti a restituire all'Ente la cauzione di €. 25.306,39;
- che la suddetta sentenza è stata impugnata sia dall'Istituto sia dalla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere, ed all'esito del giudizio di gravame la Corte di Appello di Napoli - Terza Sezione Civile - così ha provveduto "*Accoglie per quanto di ragione gli appelli proposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara:*  
a) *che sulla somma di €. 584.200,57, dovuta in restituzione alla Banca alla data di conclusione del contratto, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria quest'ultima nei limiti di quanto eccedente l'ammontare di detti interessi con calcolo di entrambe le voci accessorie dalla domanda alla data della presente decisione;* b) *che sulla somma di €. 457.405,30, dovuta dalla Banca allo IACP a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, sono dovuti gli interessi legali da calcolarsi a far data dal*



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

31/12/1982, inizialmente sulla somma capitale e poi sulla somma di anno in anno rivalutata secondo gli indici FOI pubblicati dall'Istat; Condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Caserta al pagamento, in favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere, della somma residuata all'esito della compensazione fra i due crediti con gli interessi legali dalla data di pronuncia della presente sentenza al soddisfo; In riforma del capo 3 della sentenza impugnata, dispone lo svincolo della cauzione prestata dalla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere ...omissis ...";

- che su istanza di correzione di errore materiale della sentenza nr. 1830/2012 della Corte di Appello di Napoli - Terza Sezione Civile -, da parte dell'IACP di Caserta, a ministero del proprio procuratore, avv. Cipullo Achille, la stessa Autorità Giudiziaria, con ordinanza del 21 maggio 2014, ha conseguentemente disposto "che nella sentenza nr. 1830/2012 di questa Corte vengano apportate le seguenti correzioni: 1) nella motivazione, pagine 11, ultimo cpv e 12, la frase "L'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta, va, quindi condannato al pagamento in favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere" sia sostituita con la frase "La Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere va, quindi condannata al pagamento in favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta"; 2) nel dispositivo, alla pagina 13, punto 2, la frase "Condanna l'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta al pagamento in favore della Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere..." sia sostituita con la frase "Condanna la Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere al pagamento in favore dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Caserta..." ...omissis...";
- che, l'11 novembre 2014, l'Istituto, sempre rappresentato e difeso dall'avv. Cipullo Achille, ha notificato atto di precetto intimando alla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere di dare esecuzione alla condanna di cui alla più volte citata sentenza nr. 1830/2012 della Corte di Appello di Napoli - Terza Sezione Civile -, così come corretta;
- che avverso il predetto atto è stato proposto opposizione dalla stessa Banca, a ministero degli avvocati De Notaristefani Di Vastogirardi Antonio e Di Amato Astolfo, con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. e contestuale istanza per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, notificato all'Istituto in data 26 novembre 2014;



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- che il G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Terza Sezione Civile -, dott. Colandrea Valerio, letti gli atti del procedimento rubricato con il nr. 9942/2014 R.G., con ordinanza del 27 giugno 2016, rigettando l'istanza di sospensione spiegata da parte opponente, ha ordinato la comparizione personale delle parti, anche, ai fini della conciliazione e, per l'effetto, ha onerato "*le parti di assumere espressa posizione in ordine ai seguenti punti: a) per quanto concerne la determinazione del credito della Banca di Sconto e Conti Correnti: possibilità di procedere o meno alla quantificazione del maggior danno dovuto ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.p.c. applicando il coefficiente di rivalutazione al capitale ottenuto alla fine dell'anno precedente e via via per ciascun anno (in luogo dell'applicazione del coefficiente sempre sul capitale iniziale); b) per quanto concerne la determinazione del credito dell'I.A.C.P.: possibilità di procedere o meno alla quantificazione degli interessi dovuti applicandosi il saggio d'interesse per il primo anno di riferimento sul capitale iniziale e non su quello già rivalutato (e conseguente rideterminazione degli interessi anche per gli anni successivi); c) possibilità di procedere o meno alla compensazione del credito complessivo dell'I.A.C.P. e del contro-credito della Banca a titolo di restituzione della cauzione. ...Omissis ...*".

### **Considerato:**

- che, per l'annosa vicenda, sotto il profilo contabile, l'Istituto si è, sempre, avvalso della collaborazione e consulenza del dott. De Stefano Stefano, esperto di comprovata competenza;
- che il succitato consulente, con pec, acquisita al prot. IACP nr. EN/2016/6075/UN del 5 dicembre 2016, ha relazionato dettagliatamente sulle attività poste in essere nel tempo, nonché ha quantificato presuntivamente il suo incarico in complessivi €. **12.688,00** (di cui €. 10.000,00 per compensi, €. 400,00 per C.N.P.A.D.C. ed €. 2.288,00 per IVA);
- che, alla luce di quanto esposto, per la tutela degli interessi dell'Ente, è necessario ratificare e confermare l'incarico al detto professionista, dott. De Stefano Stefano, di consulente contabile nel giudizio *de quo*.

### **Tanto premesso:**

- visti gli atti d'ufficio;
- vista l'ordinanza del G.U. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Terza Sezione Civile -, datata 27 giugno 2016;



## ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CASERTA

- vista la pec del dott. De Stefano Stefano, acquisita al prot. IACP nr. EN/2016/6075/UN del 5 dicembre 2016;
- visto l'art. 12 dello Statuto;
- visto il D. Lgs. nr. 165/2001;
- richiamata la propria competenza;

### DETERMINA

1. Ratificare e confermare al dott. De Stefano Stefano, l'incarico di consulente contabile dell'Ente nel giudizio incardinato, dalla Banca di Sconto e Conti Correnti di Santa Maria Capua Vetere, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Terza Sezione Civile -, procedimento nr. 9942/2016 R.G.;
2. Impegnare, in favore del succitato dott. De Stefano, a titolo di compenso professionale, la complessiva somma di €. **12.688,00** (di cui €. **10.000,00** per compensi, €. **400,00** per C.N.P.A.D.C. ed €. **2.288,00** per IVA), valutata congrua, anche, in considerazione della collaborazione e consulenza, nel tempo prestata, all'Istituto, dal detto professionista; il citato importo trova copertura finanziaria sul **capitolo/articolo nr. 6.1.04.30/8** del bilancio di previsione anno **2016**, avente ad oggetto "**Contenzioso e Soccombenza**";
3. Tale somma sarà liquidata e pagata, previa effettuazione delle ritenute di legge, al dott. De Stefano Stefano a conclusione dell'incarico, dietro presentazione di fattura elettronica; salvo corresponsione di eventuale acconto, se richiesto con formale comunicazione;
4. Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i consequenziali provvedimenti di competenza, nonché al dott. De Stefano Stefano.

MDC

Il Direttore Generale  
(dott. ing. Reggiani Attilio)





**ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI CASERTA**

**UNITA' OPERATIVA CONTABILITA' GENERALE/SPECIALE - ECONOMATO  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

SI ATTESTA CHE LA COMPLESSIVA SOMMA DI €. **12.688,00**, DERIVANTE DALLA  
PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL  
CAPITOLO/ARTICOLO NR. **6.1.04.30/8** DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO **2016**  
ALL'OGGETTO "CONTENZIOSO E SOCCOMBENZA"

IMPEGNO DELLA SPESA NR. 507 /2016

  
Il Responsabile dell'Unità Operativa  
Contabilità Generale/Speciale - Economato  
dott. Ascione Francesco

  
Il Direttore Generale  
nella qualità di Dirigente del Settore Amministrativo/Contabile  
dott. ing. Reggiani Attilio